



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 742

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica della deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 e della deliberazione della Giunta provinciale 6 maggio 2020, n. 575 inerenti lo Strumento Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 - 2020, al fine di promuovere interventi di conciliazione famiglia lavoro in grado di affrontare con maggiore efficacia l'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Il giorno **03 Giugno 2020** ad ore **12:13** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 recante “Attività della Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale”, in particolare gli art. 18 - 20;
- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e in particolare gli articoli 47, 48, 49 e 110;
- visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- visto il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014 -2020 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884;
- visto l’Asse 1 “Occupazione” - Obiettivo Specifico 8.2 “Aumentare l’occupazione femminile” – Azione 8.2.1 “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)”, dedicato specificatamente allo Strumento Buoni di Servizio;
- visto l’Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - Obiettivo Specifico 9.3 “Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio educativi rivolti a bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazione dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali” – Azione 9.3.3 “Implementazione di Buoni Servizio per servizi socio educativi prima infanzia (anche in ottica di conciliazione) dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socio educativi e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di qualità e dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione di filiera”, dedicato specificatamente allo Strumento Buoni di Servizio destinati alle lavoratrici a basso reddito;
- visto il Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, approvato con il d.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 avente ad oggetto “Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 6 maggio 2020, n. 575 avente ad oggetto “Modifica della deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 avente ad oggetto Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 - 2020”, al fine di promuovere interventi di conciliazione famiglia lavoro in grado di affrontare con maggiore efficacia l'emergenza epidemiologica da COVID 19”;

- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 23 febbraio 2020, come da ultimo modificato ed integrato in data 17 maggio 2020;
- viste le Ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento di data: 6 marzo 2020, 12 marzo 2020, 15 marzo 2020, 20 marzo 2020, 27 marzo 2020, 3 aprile 2020, 6 aprile 2020, 10 aprile 2020, 15 aprile 2020, 19 aprile 2020, 25 aprile 2020, 2 maggio 2020, 6 maggio 2020, 11 maggio 2020, 18 maggio 2020 e 23 maggio 2020;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale di data odierna che ha approvato le “*Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti*” così come licenziate in data 3 giugno 2020 dal Comitato provinciale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro della Provincia autonoma di Trento;
- rilevata la necessità di modificare ulteriormente i criteri e modalità di erogazione dei servizi conciliativi attuati tramite i Buoni di Servizio a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, sia al fine di ottemperare alle linee guida approvate con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all’alinea precedente, sia per garantire la conciliazione tra tempi di cura familiare e attività lavorativa di tutti i soggetti che debbano nel periodo estivo svolgere l’attività lavorativa e contemporaneamente accudire i figli minorenni in assenza di servizio pubblico durante le ore normalmente coperte dei servizi conciliativi pubblici e privati;
- dato atto che la deliberazione della Giunta provinciale 6 maggio 2020, n. 575 prevede già la possibilità di erogare servizi domiciliari erogati nel luogo di residenza abituale del minore, stabilendo che sia l’operatore (baby sitter) che si rechi presso il domicilio della famiglia richiedente il servizio conciliativo, limitandone però l’utilizzo alle sole:
 - madri dipendenti e lavoratrici del settore privato;
 - madri dipendenti del settore sanitario pubblico appartenenti alle seguenti categorie: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari;
 - madri dipendenti dei comparti pubblici: sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
 fino al 31 luglio 2020;
- rilevato che le “*Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti*” definiscono i requisiti dei servizi di cura e custodia di minori svolti in gruppo o individuali, in luoghi diversi dal luogo di residenza abituale del minore, stabilendo altresì il rapporto numero di minori-operatore, i parametri strutturali e le metrature che dovranno essere garantite per ogni minore, le modalità di frequenza di detti servizi che in ogni caso non potranno essere di natura residenziale. Rilevato che detti parametri e modalità di erogazione dei servizi risultano essere più restrittivi di quanto ora disciplinato con deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322;
- preso atto che le “*Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti*” prevedono espressamente:
 - al paragrafo 2. “*Requisiti dei servizi*” che l’Ente erogatore dell’attività debba organizzare i servizi conciliativi circoscrivendoli per sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini/ragazzi, impedendo di fatto di comporre gruppi di minori appartenenti a fasce d’età diverse: 3mesi – 3anni, 3anni - 6anni, 6anni – 11anni, 11anni – 17 anni;
 - al comma 2.6 “*Selezione e formazione del personale e informazione delle famiglie Progetto organizzativo del servizio offerto*” del paragrafo 2. “*Requisiti dei servizi*” che l’Ente erogatore dell’attività debba impiegare personale (anche volontario) adeguatamente formato sui temi della prevenzione da CoVID-19, sull’adeguata

applicazione delle Linee guida nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, delle misure di igiene e prevenzione e sulle informazioni da dare ai genitori che afferiscono al servizio. Tutto il personale dell'Ente erogatore, prima dell'avvio delle attività di cura e custodia, è obbligato a frequentare dette attività formative. La formazione è predisposta dall'Agenzia per la famiglia, in collaborazione con il Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento, il Dipartimento di prevenzione dell'APSS e Trentino School of Management. Tale formazione deve essere svolta preventivamente rispetto all'avvio delle attività e documentata da attestato rilasciato da Trentino School of Management;

- al comma 2.8.1 *“Procedura di autorizzazione” del punto 2.8 “Progetto organizzativo del servizio”* del paragrafo 2. *“Requisiti dei servizi”* che l'Ente erogatore dell'attività debba presentare uno specifico progetto organizzativo per le attività previste nel corso dell'estate 2020 da sottoporre preventivamente all'approvazione del Comune nel cui territorio si svolge l'attività unitamente ad una segnalazione di inizio attività;
- dato atto che i servizi conciliativi estivi 2020 potranno essere attivati a partire dal 15 giugno 2020 ed erogati entro massimo il 15 settembre 2020 o comunque entro il termine di avvio dei servizi di asilo nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado riferibili all'anno scolastico/educativo 2020/2021;
- ritenuto pertanto opportuno modificare i *“Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020”* approvati con la deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 al fine di rendere congruenti i parametri di erogazione dei servizi ivi riportati con le nuove linee guida approvate dalla Giunta provinciale per i servizi estivi, in particolare:
 - modificando i requisiti strutturali, come stabilito al paragrafo 2.2 *“Requisiti Strutturali”*, con i seguenti:
 - per servizi conciliativi erogati per minori con età 3 mesi – 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) nei locali interni dovrà essere previsto un rapporto fra numero dei bambini e metri quadrati pari a 1 (uno) bambino ogni almeno 4 (quattro) metri quadrati, nel rispetto comunque della distanza di sicurezza di almeno 2 (due) metri uno dall'altro;
 - per servizi conciliativi erogati per minori con età 3 mesi – 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) negli spazi esterni, circoscritti ed ad uso esclusivo per la parte di ore utilizzata dal servizio, dovrà essere previsto un rapporto fra numero dei bambini e metri quadrati pari a 1 (uno) bambino ogni almeno 9 (nove) metri quadrati, nel rispetto comunque della distanza di sicurezza di almeno 2 (due) metri uno dall'altro;
 - i servizi di cui al comma 2) del paragrafo 2.2.2. *“Requisiti strutturali specifici per i servizi erogati in favore di minori con età 3 mesi – 3 anni”* non sono più erogabili presso il domicilio/residenza della risorsa professionale impiegata nell'erogazione dei servizi, ma esclusivamente presso strutture con destinazione ad uso esclusivo;
 - modificando il rapporto tra numero massimo di minori e singola risorsa professionale erogante i servizi di conciliazione, come stabilito al paragrafo 2.3 *“Requisiti Organizzativi”*, con i seguenti:

- per servizi conciliativi erogati per minori con età 3 mesi – 3 anni il rapporto massimo di minori per singola risorsa professionale è pari a 4 (quattro);
- per servizi conciliativi erogati per minori con età 3 anni – 6 anni il rapporto massimo di minori per singola risorsa professionale è pari a 6 (sei);
- per servizi conciliativi erogati per minori con età 6 anni – 11 anni il rapporto massimo di minori per singola risorsa professionale è pari a 7 (sette);
- per servizi conciliativi erogati per minori con età 11 anni – 14 anni il rapporto massimo di minori per singola risorsa professionale è pari a 10 (dieci);
- nel caso di minori portatori di handicap (ai sensi della Legge n. 104/1992 - handicap permanente secondo l'articolo 3 comma 1 e handicap in situazione di gravità secondo l'articolo 3 comma 3) il servizio dovrà essere erogato avvalendosi di un operatore per non più di 2 (due) utenti portatori di handicap contemporaneamente.

I parametri sopra riportati vengono applicati solo in caso in cui il gruppo rimanga compatto, diversamente per ogni sottogruppo di minori vi deve essere presente un operatore qualificato. Nel calcolo del numero di minori si dovrà tener conto dell'effettiva presenza in contemporanea dei minori fruitori dei servizi, siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno;

- dato atto che per i servizi conciliativi di gruppo fino ad ora erogati dai vari Enti gestori a valere sullo Strumento Buoni di Servizio, l'Amministrazione provinciale ammette dei massimali orari (comprensivi di tutti gli oneri di carattere amministrativo, gestionale e assicurativo) come di seguito specificato:
 - fino ad un massimo di Euro 5,50 (cinque e cinquanta) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 3 mesi - 3 anni;
 - fino ad un massimo di Euro 4,50 (quattro e cinquanta) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 3 anni - 6 anni;
 - fino ad un massimo di Euro 3,00 (tre) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 6-14 anni (18 anni non compiuti nel caso di portatori di handicap certificati o di minori con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza);

prevedendo che il titolare del Buono di Servizio è tenuto ad un contributo finanziario pari ad pari ad almeno:

- il 15% del costo del servizio per i servizi erogati nelle fasce A) Servizi di cura e di custodia in favore di minori con età tre mesi – tre anni (servizi per la prima infanzia) e B) Servizi di cura e custodia in favore di minori con età tre – sei anni;
- il 20% del costo del servizio per i servizi erogati nella fascia C) Servizi di cura e custodia in favore di minori con età 6-14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza);

rilevato che la modifica del rapporto massimo di minori per singola risorsa professionale viene notevolmente diminuito in considerazione dell'emergenza in corso, e quindi al fine di rendere sostenibile per i potenziali assegnatari del Buoni di Servizio e nel contempo garantire agli operatori dei servizi un adeguamento del costo dei servizi stessi, di stabilire un adeguamento del costo massimo dei servizi e della compartecipazione come definito nel paragrafo seguente;

- considerato per quanto sopra opportuno stabilire che per i servizi erogati dai vari Enti gestori a valere sullo Strumento Buoni di Servizio vengano ammessi i seguenti massimali orari (comprensivi di tutti gli oneri di carattere amministrativo, gestionale e assicurativo ivi compresi gli eventuali oneri aggiuntivi previsti al comma 6 del paragrafo 10 “*Obblighi a carico dei Soggetti Erogatori*”) come di seguito specificato:

- fino ad un massimo di Euro 9,50 (nove e cinquanta) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 3 mesi - 3 anni;
- fino ad un massimo di Euro 8,00 (otto) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 3 anni - 6 anni;
- fino ad un massimo di Euro 7,00 (sette) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 6-11 anni;
- fino ad un massimo di Euro 6,00 (sei) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 11-14 anni (18 anni non compiuti nel caso di portatori di handicap certificati o di minori con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestata da personale di competenza);

e prevedendo che il titolare del Buono di Servizio è tenuto ad un contributo finanziario pari ad almeno:

- il 10% del costo del servizio per i servizi erogati nelle fasce A) Servizi di cura e di custodia in favore di minori con età tre mesi – tre anni (servizi per la prima infanzia) e B) Servizi di cura e custodia in favore di minori con età tre – sei anni;
- il 15% del costo del servizio per i servizi erogati nella fascia C) Servizi di cura e custodia in favore di minori con età 6-14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestata da personale di competenza);

stabilendo che tale contributo finanziario in ogni caso deve corrispondere ad almeno il 10% o 15% (in base alla fascia d'età del minore fruitore del servizio) della quota pubblica ammessa (richiedibile a rimborso da parte dall'Ente Erogatore all'Amministrazione provinciale);

- ritenuto opportuno stabilire che:
 - agli Enti Erogatori dei servizi è applicato quanto disposto alla lettera B) *“Sospensione dell’accreditamento e risoluzione de contratto”* dall’art. 21 *“Penali, sospensione dell’accreditamento e risoluzione del contratto”* dei *“Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020”* approvati con la già citata deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322, qualora si accertino: violazioni dei massimali di costo stabiliti con il presente atto, o la violazioni dei parametri organizzativi o strutturali stabiliti con il presente atto, o l’erogazione dei servizi di cura e custodia a minori in difformità da quanto stabilito al paragrafo 2. *“Requisiti dei servizi”* in termini di omogeneità del gruppo di minori, o in difformità ai commi 2.6 *“Selezione e formazione del personale e informazione delle famiglie”* e comma 2.8.1 *“Procedura di autorizzazione”* del punto 2.8 *”Progetto organizzativo del servizio”* del paragrafo 2. *“Requisiti dei servizi”* delle *“Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti”*;
 - gli Enti Erogatori dei servizi, così come gli utenti assegnatari dei Buoni di Servizio dovranno attenersi alle indicazioni riportate nelle *“Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti”* – pena l’interruzione immediata del servizio e il non riconoscimento dei servizi resi – oltre alle eventuali altre sanzioni previste dalla norme specifiche inerenti il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), del DPCM 8 marzo 2020 in combinato disposto con l’art. 1, comma 1, DPCM 9 marzo 2020 e art. 2 2, comma 1, lettera z) del DPCM 8 marzo 2020 e s.m.i.;
- ritenuto necessario, al fine di provvedere alla chiusura e certificazione delle spese inerenti i Buoni di Servizio emessi fino al 30 aprile 2020, nonché per uniformare la gestione dei servizi

conciliativi avviati prima dell'adozione del presente atto, e in considerazione che i servizi conciliativi che saranno erogati a partire dal nuovo anno scolastico/educativo 2020/2021 dovranno essere coordinati con le modifiche logistico-organizzative che verranno adottate dal Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia autonoma di Trento, di prevedere che:

- tutti i servizi conciliativi erogati a valere sui Buoni di Servizio, ivi compresi quelli domiciliari di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 6 maggio 2020, n. 575 dovranno concludersi entro massimo il 15 settembre 2020 o comunque entro il termine di avvio dei servizi di asilo nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado riferibili all'anno scolastico/educativo 2020/2021;
 - la rendicontazione dei servizi resi, entro il termine previsto all'alinea precedente, e in generale di tutti i Buoni di Servizio già emessi dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2020;
 - gli svincoli dei Buoni di Servizio, già assegnati alla data del presente provvedimento, da parte degli Enti Erogatori dovranno essere effettuati al ricevimento della domanda di svincolo da parte dell'Assegnatario;
 - per permettere la modifica dei Progetti di Erogazione dei Servizi già depositati, al fine di uniformarli alle mutate condizioni di erogazione stabilite nel presente atto e nelle *“Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti”*, gli Enti Erogatori dovranno depositare le nuove condizioni di erogazione dei servizi e i relativi tariffari presso la Struttura Territoriale *“Ad Personam”* del Servizio Europa prima dell'avvio dei servizi stessi;
- considerato opportuno modificare il termine di deposito delle domande di Buono di Servizio previsto per il 31 maggio 2020 al 15 giugno 2020, nonché permettere la modifica delle domande di Buono di Servizio depositate nel corso del mese di aprile 2020 e non ancora approvate, per uniformare le richieste alle modifiche dei servizi approvate con il presente atto;
 - considerato necessario introdurre modalità semplificative nel deposito delle istanze di assegnazione di Buono di Servizio all'utenza potenzialmente interessata, introducendo la possibilità di sottoscrizione on line delle istanze di assegnazione del Buono di Servizio, modificando il comma 2 e il comma 3 del punto 7 *“Termini e modalità di presentazione delle domande di buono di servizio e relativa documentazione”* dei *“Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020”* approvati dalla già citata deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 nel seguente modo:
 2. *sottoscrizione on line della domanda generata dal sistema informatico, di cui al precedente comma 1), attraverso l'utilizzo della firma OTP (one time password) tramite codice univoco generato automaticamente dal sistema e inviato direttamente all'utente sul suo dispositivo di telefonia mobile;*
 3. *invio della domanda alla Struttura Ad Personam del Servizio Europa, completa di tutti gli allegati previsti, tramite la sola seguente modalità:*
 - *conferma nel sistema informatico on line e caricamento nel sistema degli allegati previsti e della copia del documento di identità del sottoscrittore. Al fine dell'inserimento nella graduatoria mensile (come specificato al successivo punto 8) le domande di Buono di Servizio dovranno essere inviate entro l'ultimo giorno del mese, il sistema informatico di gestione automaticamente assegnerà un numero d'ordine e riporterà nella ricevuta di trasmissione la data e l'ora di ricezione;*
- ritenuto opportuno inoltre garantire liquidità agli Enti Erogatori dei servizi di conciliazione al fine di poter provvedere al pagamento degli stipendi dei dipendenti e al pagamento dei costi

fissi di gestione attraverso l'innalzamento della percentuale erogabile a titolo di stato d'avanzamento dei servizi, aumentandola dall'attuale 50% fino al massimo dell'85% del valore assegnato (lettera 12C "Erogazione dei corrispettivi" dell'art. 12 "Costo del servizio" dei criteri di gestione);

- ritenuto infine di stabilire che le disposizioni assunte con la presente deliberazione abbiano una durata dall'adozione del presente atto e fino al 15 settembre 2020 o comunque entro il termine di avvio dei servizi di asilo nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado riferibili all'anno scolastico/educativo 2020/2021, tale scadenza potrà essere modificata in relazione all'evolversi della situazione e degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

Ciò premesso,

- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche e integrazioni dei "*Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020*", approvati con deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322, autorizzando la possibilità di erogare servizi conciliativi di cura e custodia estivi – secondo quanto disposto dalle "*Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti*" adottate in data odierna, e stabilendo:
 - che l'Ente Erogatore dell'attività organizzi i servizi conciliativi estivi circoscrivendoli per sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini/ragazzi, appartenenti alle seguenti fasce d'età: 3mesi – 3anni, 3anni - 6anni, 6anni – 11 anni, 11anni – 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) – così come stabilito al paragrafo 2. "*Requisiti dei servizi e destinatari*" delle linee guida;
 - che l'Ente Erogatore dell'attività debba impiegare personale (anche se volontario) adeguatamente formato sui temi della prevenzione da CoVID-19, sull'adeguata applicazione delle linee guida nonché sugli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, delle misure di igiene e prevenzione e sulle informazioni da dare ai genitori che afferiscono al servizio. Tutto il personale dell'Ente erogatore, prima dell'avvio delle attività di cura e custodia, è obbligato a frequentare dette attività formative. La formazione è predisposta dall'Agenzia per la famiglia, in collaborazione con il Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento, il Dipartimento di prevenzione dell'APSS e Trentino School of Management. Tale formazione deve essere svolta preventivamente rispetto all'avvio delle attività e documentata da attestato rilasciato da Trentino School of Management; – così come stabilito al comma 2.6 "*Selezione e formazione del personale e informazione delle famiglie Progetto organizzativo del servizio offerto*" del paragrafo 2. "*Requisiti dei servizi*" delle linee guida;
 - che l'Ente Erogatore dell'attività debba presentare uno specifico progetto organizzativo per le attività previste nel corso dell'estate 2020 da sottoporre preventivamente all'approvazione del Comune nel cui territorio si svolge l'attività unitamente ad una

segnalazione di inizio attività – così come stabilito al comma 2.8.1 “*Procedura di autorizzazione*” del punto 2.8 “*Progetto organizzativo del servizio*“ del paragrafo 2. “*Requisiti dei servizi*“ delle linee guida;

- che i requisiti strutturali, di cui al paragrafo 2.2 “*Requisiti Strutturali*” dei “*Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020*” approvati con la deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322, vengano sostituiti con i seguenti:
 - per servizi conciliativi erogati per minori con età 3 mesi – 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) nei locali interni dovrà essere rispettato un rapporto fra numero dei bambini e metri quadrati pari a 1 (uno) bambino ogni almeno 4 (quattro) metri quadrati, nel rispetto comunque della distanza di sicurezza di almeno 2 (due) metri uno dall’altro;
 - per servizi conciliativi erogati per minori con età 3 mesi – 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) negli spazi esterni, circoscritti ed ad uso esclusivo per la parte di ore utilizzata dal servizio, dovrà essere previsto un rapporto fra numero dei bambini e metri quadrati pari a 1 (uno) bambino ogni almeno 9 (nove) metri quadrati, nel rispetto comunque della distanza di sicurezza di almeno 2 (due) metri uno dall’altro;
- che i servizi di cui al comma 2) del paragrafo 2.2.2. “*Requisiti strutturali specifici per i servizi erogati in favore di minori con età 3 mesi – 3 anni*” non sono più erogabili presso il domicilio/residenza della risorsa professionale impiegata nell’erogazione dei servizi, ma esclusivamente presso strutture con destinazione ad uso esclusivo;
- che i requisiti organizzativi, di cui al paragrafo 2.3 “*Requisiti Organizzativi*” dei “*Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020*” approvati con la deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322, vengano sostituiti con i seguenti:
 - per servizi conciliativi erogati per minori con età 3 mesi – 3 anni il rapporto massimo di minori per singola risorsa professionale è pari a 4 (quattro);
 - per servizi conciliativi erogati per minori con età 3 anni – 6 anni il rapporto massimo di minori per singola risorsa professionale è pari a 6 (sei);
 - per servizi conciliativi erogati per minori con età 6 anni – 11 anni il rapporto massimo di minori per singola risorsa professionale è pari a 7 (sette);
 - per servizi conciliativi erogati per minori con età 11 anni – 14 anni il rapporto massimo di minori per singola risorsa professionale è pari a 10 (dieci);
 - nel caso di minori portatori di handicap (ai sensi della Legge n. 104/1992 - handicap permanente secondo l’articolo 3 comma 1 e handicap in situazione di gravità secondo l’articolo 3 comma 3) il servizio dovrà essere erogato avvalendosi di un operatore per non più di 2 (due) utenti portatori di handicap contemporaneamente;

tali parametri vengono applicati solo in caso in cui il gruppo rimanga compatto, diversamente per ogni sottogruppo di minori vi deve essere presente un operatore qualificato. Nel calcolo del numero di minori si dovrà tener conto dell’effettiva presenza in contemporanea dei minori fruitori dei servizi, siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno;

- che i costi massimi orari ammissibili dei servizi erogati dai vari Enti gestori a valere sullo Strumento Buoni di Servizio (comprensivi di tutti gli oneri di carattere amministrativo, gestionale e assicurativo ivi compresi gli eventuali oneri aggiuntivi previsti al comma 6 del paragrafo 10 “*Obblighi a carico dei Soggetti Erogatori*” – dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322) siano i seguenti:
 - fino ad un massimo di Euro 9,50 (nove e cinquanta) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 3 mesi - 3 anni;
 - fino ad un massimo di Euro 8,00 (otto) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 3 anni - 6 anni;
 - fino ad un massimo di Euro 7,00 (sette) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 6-11 anni;
 - fino ad un massimo di Euro 6,00 (sei) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 11-14 anni (18 anni non compiuti nel caso di portatori di handicap certificati o di minori con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza);
- che il titolare del Buono di Servizio è tenuto ad un contributo finanziario pari ad almeno:
 - il 10% del costo del servizio per i servizi erogati nelle fasce A) Servizi di cura e di custodia in favore di minori con età tre mesi – tre anni (servizi per la prima infanzia) e B) Servizi di cura e custodia in favore di minori con età tre – sei anni;
 - il 15% del costo del servizio per i servizi erogati nella fascia C) Servizi di cura e custodia in favore di minori con età 6-14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza);

e che tale contributo finanziario in ogni caso deve corrispondere ad almeno il 10% o 15% (in base alla fascia d'età del minore fruitore del servizio) della quota pubblica ammessa (richiedibile a rimborso da parte dall'Ente Erogatore all'Amministrazione provinciale);
- l'erogazione dei servizi rivolti a minori portatori di handicap certificati ex Legge n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza, con le medesime modalità già previste dalla deliberazione 322/2018 e con un contributo finanziario da parte del titolare del Buono di Servizio pari a quanto stabilito all'alinea precedente;
- la possibilità per gli assegnatari di Buono di Servizio, di modificare i progetti di erogazione dei servizi (PES) già depositati, al fine di richiedere i servizi di conciliazione estivi;
- che tutti i servizi conciliativi erogati a valere sui Buoni di Servizio già assegnati alla data del presente provvedimento, ivi compresi quelli domiciliari di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 6 maggio 2020, n. 575 dovranno concludersi entro massimo il 15 settembre 2020 o comunque entro il termine di avvio dei servizi di asilo nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado riferibili all'anno scolastico/educativo 2020/2021;
- che la rendicontazione dei servizi resi, entro il termine previsto all'alinea precedente, dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2020;
- che gli svincoli dei Buoni di Servizio, già assegnati alla data del presente provvedimento, da parte degli Enti Erogatori dovranno essere effettuati al ricevimento della domanda di svincolo da parte dell'Assegnatario;

- di autorizzare la modifica dei Progetti di Erogazione dei Servizi già depositati, al fine di uniformarli alle mutate condizioni di erogazione stabilite nel presente atto e nelle *“Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti”*. Gli Enti Erogatori dovranno depositare le nuove condizioni di erogazione dei servizi e i relativi tariffari presso la Struttura Territoriale *“Ad Personam”* del Servizio Europa anticipatamente all’avvio dei servizi stessi;
 - di applicare agli Enti Erogatori dei servizi quanto disposto alla lettera B) *“Sospensione dell’accreditamento e risoluzione de contratto”* dall’art. 21 *“Penali, sospensione dell’accreditamento e risoluzione del contratto”* dei *“Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020”* approvati con la già citata deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322, qualora si accerti:
 - violazioni dei massimali di costo stabiliti con il presente atto;
 - violazioni dei parametri organizzativi o strutturali stabiliti con il presente atto;
 - l’erogazione dei servizi di cura e custodia in difformità da quanto indicato nelle *“Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti”*;
 - l’erogazione dei servizi di cura e custodia a minori in difformità da quanto stabilito al paragrafo 2. *“Requisiti dei servizi”* in termini di omogeneità del gruppo di minori;
 - l’erogazione dei servizi di cura e custodia di minori in difformità dai commi 2.6 *“Selezione e formazione del personale e informazione delle famiglie”* e al comma 2.8.1 *“Procedura di autorizzazione”* del punto 2.8 *“Progetto organizzativo del servizio”* del paragrafo 2. *“Requisiti dei servizi”*;
 oltre alle eventuali altre sanzioni previste dalla norme specifiche inerenti il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), del DPCM 8 marzo 2020 in combinato disposto con l’art. 1, comma 1, DPCM 9 marzo 2020 e art. 2, comma 1, lettera z) del DPCM 8 marzo 2020 e s.m.i.;
- 2) di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, il posticipo del termine di deposito delle domande di Buono di Servizio previsto per il 31 maggio 2020 al 15 giugno 2020, e contemporaneamente autorizzare la modifica delle domande di Buono di Servizio depositate nel corso del mese di aprile 2020 e non ancora approvate, per uniformare delle istanze alle modifiche dei servizi estivi approvate con il presente atto;
 - 3) di stabilire, al fine di provvedere alla chiusura e certificazione delle spese inerenti i Buoni di Servizio emessi fino al 30 aprile 2020, nonché per uniformare la gestione dei servizi conciliativi avviati prima dell’adozione del presente atto, che gli Enti Erogatori debbano concludere i servizi conciliativi entro il 15 settembre 2020 o comunque entro il termine di avvio dei servizi di asilo nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado riferibili all’anno scolastico/educativo 2020/2021 e provvedere alla rendicontazione dei servizi resi entro e non oltre il 31 dicembre 2020;
 - 4) di autorizzare gli Enti Erogatori di servizi di cura e custodia di minori finanziabili con lo Strumento Buoni di Servizio a modificare i tariffari già depositati adeguandoli a quanto disposto nel precedente punto 1), relativamente ai servizi estivi, inviando nota formale di adesione al Servizio Europa, struttura competente in materia di Fondo Sociale Europeo;
 - 5) di modificare, per le ragioni espresse in premessa, la modalità di sottoscrizione della istanza di assegnazione di Buono di Servizio da parte dell’utenza potenzialmente interessata e della modalità di invio dell’istanza stessa, modificando il comma 2 e il comma 3 del punto 7 *“Termini e modalità di presentazione delle domande di buono di servizio e relativa”*

documentazione” dei “Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020” approvati dalla già citata deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 nel seguente modo:

2. *sottoscrizione on line della domanda generata dal sistema informatico, di cui al precedente comma 1), attraverso l'utilizzo della firma OTP (one time password) tramite codice univoco generato automaticamente dal sistema e inviato direttamente all'utente sul suo dispositivo di telefonia mobile;*
3. *invio della domanda alla Struttura Ad Personam del Servizio Europa, completa di tutti gli allegati previsti, tramite la sola seguente modalità:*
 - *conferma nel sistema informatico on line e caricamento nel sistema degli allegati previsti e della copia del documento di identità del sottoscrittore. Al fine dell'inserimento nella graduatoria mensile (come specificato al successivo punto 8) le domande di Buono di Servizio dovranno essere inviate entro l'ultimo giorno del mese, il sistema informatico di gestione automaticamente assegnerà un numero d'ordine e riporterà nella ricevuta di trasmissione la data e l'ora di ricezione;*
- 6) di modificare, per le ragioni espresse in premessa, la percentuale erogabile a titolo di stato d'avanzamento dei servizi erogati così come definita alla lettera 12C) “Erogazione dei corrispettivi” dell'art. 12 “Costo del servizio” dei criteri di gestione approvati con deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322, aumentandola dall'attuale 50% fino al massimo dell'85% del valore assegnato ad ogni singolo Buono di Servizio;
- 7) di stabilire che le disposizioni introdotte con il presente provvedimento abbiano durata dalla data di assunzione del presente atto e fino al 15 settembre 2020 o comunque entro il termine di avvio dei servizi di asilo nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado riferibili all'anno scolastico/educativo 2020/2021, tale scadenza potrà essere modificata in relazione all'evolversi della situazione e degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- 8) di stabilire che le modifiche introdotte ai precedenti punti 1), 4) e 5), siano immediatamente applicabili dalla data di adozione del presente atto, demandando al Dirigente del Servizio Europa competente in materia di Fondo Sociale Europeo gli atti operativi per l'attuazione di dette modifiche; considerando la data di formale adesione ai servizi conciliativi estivi da parte degli Enti Erogatori, come previsto al precedente punto 4), quale termine operativo per le modifiche introdotte;
- 9) di demandare al Dirigente del Servizio Europa competente in materia di Fondo Sociale Europeo gli atti operativi per l'eventuale proroga o modifica del termine del periodo di validità di cui al precedente punto 7);
- 10) di confermare la validità di servizi conciliativi domiciliari così come disciplinati dalla deliberazione della Giunta provinciale 6 maggio 2020, n. 575, fatta salva la durata sperimentale del servizio domiciliare che viene prorogata al 15 settembre 2020 o comunque entro il termine di avvio dei servizi di asilo nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado riferibili all'anno scolastico/educativo 2020/2021;
- 11) di dare atto che le modifiche introdotte trovano copertura nelle somme già stanziare per i servizi di cura e custodia finanziabili attraverso lo Strumento Buoni di Servizio;
- 12) di dare atto che per lo svolgimento dei servizi di conciliazione famiglia-lavoro di cui al presente provvedimento è fatto obbligo per il personale degli Enti Erogatori e per le famiglie beneficiarie del servizio di osservare tutte le indicazioni comportamentali disposte con il

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 23 febbraio 2020 come da ultimo modificato in data 17 maggio 2020 “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività” e dalle “*Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti*” adottate in data odierna, in materia di prevenzione e igiene funzionali allo svolgimento dei servizi;

- 13) di stabilire che il personale degli Enti Erogatori non potrà svolgere il servizio di conciliazione di cui al presente provvedimento e parimenti nessun nucleo familiare potrà beneficiarne qualora dovessero manifestarsi in capo all’operatore o a qualsiasi componente del nucleo familiare di appartenenza del minore beneficiario del servizio conciliativo, i sintomi di possibile infezione da COVID-2019 quali in particolare febbre, arrossamento degli occhi e tosse o comunque difficoltà respiratorie;
- 14) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 13:02

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper